CAMERA DEI DEPUTATI N. 3915

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 marzo 1967 *(Stampato n. 1838)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 marzo 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

ART. 3.

L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1), che non abbiano superato il 30° anno di età.

ART. 4.

Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

ART. 5.

I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere ricono-

sciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

ART. 6.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

ART. 7.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro delle finanze.

I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la metà di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

ART. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

a) per i provenienti dagli allievi della Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

ART. 9.

Sono abrogati il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147.